

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3088 Anno 2019

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: D'ORIANO MILENA

Data pubblicazione: 01/02/2019

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5002/2014 R.G. proposto da

Equitalia Sud Spa , in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via Nomentana n. 91, presso lo studio dell'avv. Giovanni Beatrice, unitamente all'avv. Francesco Amodio, da cui è rapp.ta e difesa come da procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Provitera Gennaro, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Ricci, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania, alla via Spazzilli n. 134/140;

- *intimato* -

nonché

Comune di Casoria, in persona dl Sindaco rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede municipale in Casoria alla P.zza Cirillo n.1

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 290/15/13 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 3/7/2013, non notificata;

4765  
2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2018 dalla d.ssa Milena d'Oriano;

**RITENUTO CHE:**

1. con sentenza n. 290/15/13, depositata il 3 luglio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente l'appello proposto da Provitera Gennaro, avverso la sentenza n. 454/12/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e compensava le spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una iscrizione ipotecaria nonché di otto cartelle di pagamento ivi indicate, per un ammontare di € 54.256,71, di cui si contestava la regolare notifica; in via subordinata si eccepiva la nullità delle stesse per la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti tributari e la decadenza del concessionario dal potere di riscossione;

3. il giudice di appello, in riforma della sentenza della CTP di Napoli, aveva accolto il gravame limitatamente a cinque cartelle, ed annullata l'iscrizione ipotecaria per gli importi ad esse corrispondenti, sul presupposto che le notifiche, effettuate mediante deposito presso la casa comunale, fossero illegittime in assenza di documentazione che attestasse l'infruttuosità delle ricerche presso il luogo di residenza, ove invece erano state regolarmente notificate le altre cartelle impugnate;

4. avverso la sentenza di appello, la società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, notificato al contribuente in data 19 febbraio 2014, affidato ad due motivi; il contribuente rimaneva intimato.

5. nel presente giudizio risulta costituita con controricorso, consegnato per la notifica il 9/4/2014, Maria Carella, difesa dagli avv.ti Marco Anecchino e Giorgio Costantino i quali, con memoria successiva depositata il 26/10/2018, hanno evidenziato che tale controricorso era in realtà relativo ad altro giudizio recante n. 5902/2014 ma di aver ricevuto l'avviso di trattazione relativo a questo, recante n. 5002/2014;

**CONSIDERATO CHE:**

1. preliminarmente va dato atto che la costituzione nel presente giudizio di Maria Carella, soggetto non parte in causa, e di conseguenza la sua mancata costituzione nel giudizio di cui era effettivamente convenuta, già deciso in sua assenza, è da imputarsi ad un mero errore materiale della cancelleria che, confondendo i numeri di ruolo, oggettivamente simili, ha inserito il controricorso della Carella in questo giudizio recante n. 5002/14, in luogo di quello corretto recante n. 5902/14, e che pertanto, senza sua colpa quel giudizio è stato già trattato senza tener conto della sua costituzione;

2. sempre in via preliminare va rilevato che nel caso in esame sussiste un litisconsorzio processuale tra il contribuente intimato ed il Comune di Casoria, parte del giudizio di primo grado, già non costituito in appello, a cui non risulta effettuata la notifica del ricorso per cassazione, seppure ivi indicato come parte; risulta altresì dagli atti, oltre che ampiamente scaduto il termine per impugnare per la parte pretermessa, anche l'estraneità della stessa ai motivi di impugnazione, che hanno ad oggetto questioni attinenti la fase della riscossione e non l'esistenza dell'obbligazione tributaria che avrebbe reso necessaria la partecipazione in giudizio dell'ente impositore.

Ritiene quindi il Collegio che nella specie, anche in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. non sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, trovando applicazione quanto già più volte affermato da questa Corte nel senso che " In tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la

mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione." ( Cass. n. 25588 del 2017 e n. 24083 del 2014);

3. procedendo all'esame del ricorso, con il primo motivo Equitalia Sud Spa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., lamentando un vizio di ultrapetizione rispetto a tre delle cartelle oggetto della parziale riforma in appello, in quanto estranee al giudizio per mancata impugnazione con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado;

4. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., per avere la decisione impugnata omissa di pronunciarsi sull'avvenuta sanatoria della nullità delle notifiche delle restanti due cartelle annullate, per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., dedotta sia in primo che secondo grado, avendo la parte proceduto ad un pagamento parziale dei relativi importi iscritti a ruolo.

**OSSERVA CHE :**

1. il primo motivo di ricorso, formulato in relazione alle cartelle di pagamento nn. 071 2005 0007807809; 071 2005 0332276014; 071 2006 0014240354, merita accoglimento.

1.1 Nell'elenco delle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione, contenuto nel ricorso introduttivo di I grado, e riportato nel presente ricorso, pur coincidendo il numero totale di otto cartelle indicato anche nella sentenza impugnata, non figurano anche le suindicate cartelle, che risultano pertanto estranee all'oggetto del giudizio.

1.2 L'annullamento di cartelle non impugunate costituisce certamente un vizio di ultrapetizione per violazione del principio

della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.

2. Infondato invece il secondo motivo, formulato in relazione alle restanti due cartelle annullate.

Il pagamento parziale di importi iscritti a ruolo può infatti conseguire anche alla notifica del solo avviso di accertamento o ad altre iniziative autonome del contribuente che sia venuto a conoscenza aliunde dell'iscrizione a ruolo; non risulta del resto neanche specificato nel motivo di impugnazione se le cartelle avessero ad oggetto l'intero importo inizialmente iscritto a ruolo o solo il debito residuo all'esito del pagamento parziale.

In assenza di ulteriori elementi circa le modalità, i termini ed i tempi con cui il contribuente ha proceduto alla parziale estinzione del debito tributario, il mero pagamento parziale di un importo iscritto a ruolo non costituisce un indice univoco dell'avvenuta e tempestiva conoscenza della cartella esattoriale ad esso relativo, ed è pertanto inidoneo a determinare la sanatoria di eventuali vizi di notifica della stessa per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.

3. Per le considerazioni svolte, essendo stata accertata nei termini di cui al punto 1) l'extrapetizione della pronuncia, quest'ultima, in relazione al motivo accolto, va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., risolvendosi tale vizio in un eccesso del potere giurisdizionale (cfr. Cass. nn. 1919/75, 3415/73 e 1938/68 e n. 25244 del 2013 in motivazione).

Essendo il giudice tenuto a pronunciare entro i limiti della domanda, la violazione dell'art 112 c.p.c. comporta infatti la cassazione della sentenza senza rinvio per la parte eccedente la domanda.

4. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ferme quelle dei gradi precedenti così come regolate nella sentenza impugnata.

**P.Q.M.**

La Corte:

a) accoglie il primo motivo del ricorso, respinge il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;

b) compensa integralmente le spese del presente giudizio di cassazione, ferme le spese dei gradi precedenti.

Così deciso, in Roma, il 6 dicembre 2018.